

# **Quaderno Regionale n. 3 Maltrattamento e Abuso sul minore**




## **Profili giuridici su valutazione e recuperabilità nell'intervento socio-sanitario**

**Relatore Avv. Dario Vinci  
Responsabile Ufficio Tutela Metropolitano  
Comune di Bologna**

- **La famiglia quale formazione sociale, riconosciuta dalla legge, e nella quale i singoli componenti sono tutelati:**

**Art. 2 cost. "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità"**

**Art. 13 cost. " la libertà personale è inviolabile"**



**Altre forme di tutele riconosciute dal legislatore:**

**Art. 29 Cost:** il matrimonio si regge sulla “*eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*”

**Art. 31 cost:** protegge la maternità

**Art. 32 cost:** riconosce la salute fisica, psichica e morale come fondamentale diritto dell'individuo

**Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 1950:** rispetto della vita privata e familiare

**Trattato istitutivo UE-1993:** tutela dei diritti della persona

**Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia del 1989 (rat. I.176/91)** “*il minorenne ha il diritto di essere protetto contro ogni forma di violenza...*” (art.19)

# **Le ragioni dell'emersione del fenomeno dei reati familiari**

**Famiglia non più patriarcale-Tutela del singolo  
componente**

**Servizi socio-sanitari più preparati**

**Nuova cultura giuridica più sensibile**

**Terzo settore (linee telefoniche di sostegno; centri  
antiviolenza; gruppi di mutuo-aiuto (self-help))**

**Rivoluzione culturale a favore dell'indipendenza  
della donna e della tutela dei minori**

# La violenza familiare

- Ha come sfondo una rete di relazioni familiari distorte
- Riguarda tutte le fasce sociali, solo che risulta più noto per quelle deboli perchè più esposte (cd selettività del diritto).
- Non è di facile emersione perchè la famiglia è un luogo privato, fino a qualche decennio fa quasi assolutamente impermeabile (quando ciò accade , assistiamo all'emersione di questo tipo di reati).
- **DATI Ricerche ISTAT: le violenze non denunciate sono stimate sul 90%**
- Se al cd. "numero oscuro" dei reati subiti e non denunciati si aggiunge il dato che dei procedimenti penali iniziati la percentuale di condanne effettive è bassa, anche per il fatto che spesso la vittima (es minorenni) è anche l'unico testimone, si perviene alla considerazione che il fenomeno dei reati familiari non può trovare risposta piena nella giustizia penale, anche in termini riparatori, ma deve invece essere rafforzata l'area del diritto civile/minorile e dei servizi socio-sanitari interessati della valutazione e della presa in carico tecnico-professionale.

# La violenza familiare

- **Un equilibrio pertanto , quello della valutazione (per esigenze processuali) e della presa in carico (per esigenze di supporto alla vittima) che non è sempre agevole, stante il fatto che la Giustizia, in particolare quella penale , ha finalità pubblicistiche che devono coesistere con interessi della sfera privata, che di fatto degradano rispetto ai primi (magari con modalità protette, es. incidente probatorio).**
- **In questo equilibrio tra le attività di presa in carico e di valutazione tecnico professionale sulle capacità genitoriali e le esigenze che il diritto (civile, civile minorile, penale) ha rispetto alla medesima istruttoria che uno strumento come il quaderno in questione consente anche agli operatori del diritto di meglio comprendere le dinamiche tecnico professionali sottese a tali attività.**
- **Per quanto detto, affrontare un caso di maltrattamento/abuso familiare comporta una lettura multiprofessionale ed anche meta giuridica, stante che tutto ha origine da un fatto umano che apre scenari di protezione paralleli, nella sfida di non renderli vicendevolmente tra di loro confliggenti bensì armonizzandoli nell'interesse della vittima e con uno sguardo anche all'autore, spesso familiare, che non di rado diventa destinatario ulteriore di una progettualità tecnica, non solo valutativa ma anche di sostegno.**

# **Le violenze a danno di minori**

***(dalle Linee di Indirizzo Regionale del 2013)***

***Classificazione (della lettura scientifica, non giuridica) delle forme di maltrattamento e abuso :***

*Maltrattamento fisico*

*Maltrattamento psicologico*

*Violenza assistita*

*Abuso sessuale*

*Sfruttamento sessuale*

*Abuso "on line"*

*Patologia delle cure*

*Violenza tra pari: bullismo e cyberbullismo*

# LE CONDOTTE DI REATO A DANNO DI MINORENNI IN AMBITO FAMILIARE:

Questo fenomeno introduce **una importante peculiarità** nella trattazione del fenomeno, sia dal punto di vista **giuridico** che **progettuale** nell'intervento di cura e sostegno a favore del minore

Ciò perchè vi è una **sovrapposizione tra l'autore di reato e chi dovrebbe prendersi cura della vittima** ed anzi tutelarla anche nel percorso processuale conseguente (**conflitto di interessi**)

Queste situazioni, necessitano pertanto di **attenzioni ulteriori degli operatori pubblici incaricati a proteggere il minorenne**, anche nelle attività giuridiche (es denuncia) e di **rappresentanza processuale (costituzione in giudizio e di parte civile)**, esempio la nomina di un tutore/curatore al minorenne vittima (sia in ambito civile/minorile che penale)





## **La legge 69/19 c.d CODICE ROSSO**

**Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge n. 69 /19; questa è volta a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere tramite interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale. Il provvedimento scaturisce dall'esame parlamentare del disegno di legge del Governo relativo al c.d. codice rosso (AC. 1455).**

**Tra le principali modifiche troviamo:**

**1-Introduzione di nuovi reati (quasi sempre procedibili d'ufficio)**

**2- Aggravamento delle sanzioni per reati già esistenti:**

**3- Ulteriori modifiche:**

**-tempo per querelare una violenza sessuale passa da 6 mesi a 12 mesi**

**-i reati di questo genere hanno la priorità investigativa**



La legge 69/19 c.d CODICE ROSSO

#### **4- Nuovo ruolo della polizia giudiziaria :**

**- La notizia di reato viene gestita anche dalla Polizia Giudiziaria, che pertanto dovrebbe essere notiziata (assieme alla Procura competente) anche dai soggetti pubblici tenuti per legge alle segnalazioni penali (es. servizi sociali, scolastici, ecc) (v. art. 347 co. 3 cpp)**

**- entro tre giorni dalla notizia di reato la Procura della Repubblica competente deve direttamente o a mezzo di delega alla polizia giudiziaria sentire la vittima, anche se minorenne (non si procede in quel senso in presenza di tutela della vittima o di riservatezza delle indagini).**



# I singoli illeciti rispetto alle vittime minorenni

- abuso/sfruttamento sessuale
- patologia delle cure/ trascuratezza
- maltrattamenti fisici/psicologici
- violenza "assistita"
- violenza su animali domestici
- violenza tra pari: bullismo e stalking

**Alcuni reati collegati:** incesto (art. 564 cp), violenza privata (art. 610 cp), minaccia (art. 612 cp), lesioni (artt. 582 e 583), abuso dei mezzi di correzione (art. 571 cp), maltrattamenti in famiglia (art. 572 cp), sottrazione di minori (art. 574 cp), percosse (art. 581 cp), violazione degli obblighi di assistenza (art. 570 cp); abbandono di minori (art. 591 cp); maltrattamento di animali (art. 727 cp); crimini informatici (..), pedopornografia

**Conseguenze civili:**ordine di protezione art. 333 c.c ad opera del TM; limitazioni responsabilità genitoriale;procedimento volto ad accertare lo stato di abbandono per grave pregiudizio (art. 8 l. 184/83)

# I singoli illeciti rispetto alle vittime minorenni

## I reati on line

Abuso (pedopornografia)

Corruzione di minorenni

Ingiuria/diffamazione/calunnia

Cyber-stalking

Cyber-bullismo

Sostituzione di persona e violazione sistemi  
informatici

**Alcuni reati collegati: Pedopornografia (artt. 600 ter e ss cp);  
Corruzione di minorenni (art. 609 quinquies cp),  
Offesa/diffamazione/calunnia (artt. 594 e 595 cp), Cyber  
stalking ( art. 612 bis cp), Cyber-bullismo percosse o lesioni,  
artt. 581 e 582; Danneggiamenti, art. 635 cp; Offese o ingiurie,  
cit; Minacce , art. 612 cp; Molestia, art. 660 cp); furto di  
identità e violazione sistemi informatici (artt. 494 e 615 ter cp)**

# Considerazioni del Quaderno Regionale n. 3 in materia giuridica:

## La premessa normativa della Regione Emilia Romagna:

La Regione Emilia-Romagna ha compiuto molti sforzi per avviare e sostenere il processo culturale dell'integrazione già a partire dalla L.R. 12 marzo 2003, n. 2 *"Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"* e ss. mm., nata con la finalità di delineare un sistema integrato regionale, con carattere di universalità, fondato sulla promozione della cittadinanza sociale.

Successivamente, con la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 *"Norme in materia di politiche per le giovani generazioni"* e ss. mm., l'Assemblea Regionale dell'Emilia-Romagna ha compiuto un passo importante nella promozione delle politiche per le giovani generazioni.

Coerentemente a tali principi, anche nella D.G.R. 19 dicembre 2011, n. 1904 *"Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari"* e ss. mm. troviamo, come contenuti principali, la centralità dei diritti del bambino, il sostegno alla famiglia di origine, la formazione per le famiglie accoglienti e gli educatori, il tema dell'autorizzazione per tutte le tipologie di comunità, le reti di famiglie, il tema dell'accoglienza fuori famiglia di un bambino, anche insieme alla madre.

Inoltre, al fine di valutare la complessità del caso, la direttiva reintroduce con forza, quale metodologia di lavoro integrato, la valutazione multidimensionale, che vede l'integrazione professionale e istituzionale tra servizio sociale e sanitario nell'ambito delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) e/o nelle *équipe* territoriali.

# Considerazioni del Quaderno Regionale n. 3 in materia giuridica:

## La premessa normativa della Regione Emilia Romagna:

La D.G.R. 13 maggio 2013, n. 590 *“Linee di indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza: Progetto Adolescenza”*, che nasce dall’esigenza di pensare all’adolescente in modo integrato, ovvero di programmare e intervenire attraverso una forte connessione tra i principali attori istituzionali

Arrivando alla D.G.R. 18 novembre 2013, n. 1677 che approva sia le *“Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime di violenza di genere”* che le *“Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento /abuso”*

Possiamo identificare da parte della Regione due obiettivi principali:

- rendere omogeneo sul territorio regionale il percorso di accoglienza e cura dei bambini e adolescenti vittime di maltrattamento /abuso;
- implementare assetti organizzativi che favoriscano il confronto e l’integrazione fra professionisti/servizi per il raggiungimento di obiettivi condivisi negli interventi di protezione, tutela e cura nell’ottica del preminente interesse del minore di età.

Infine, con la D.G.R. 14 luglio 2014, n. 1102 *“Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell’area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte a minorenni allontanati o a rischio di allontanamento”*, la Regione ha inteso delineare indicazioni operative per i Comuni e le Aziende Sanitarie Locali, finalizzate alla valutazione della casistica particolarmente complessa, come i casi di maltrattamento/abuso, alla presa in carico integrata sociale e sanitaria, alla realizzazione dei relativi interventi, nell’area della protezione, tutela, cura e riabilitazione dell’infanzia e dell’adolescenza e del sostegno alle responsabilità genitoriali.

# Considerazioni del Quaderno Regionale n. 3 in materia giuridica:

1) Le richieste avanzate dalle Autorità Giudiziarie su quesiti inerenti la tutela non debbono essere vincolanti rispetto alla strumentazione ma semmai unicamente sulle urgenze di esprimere decisioni fondamentali sul destino del figlio e dei suoi familiari.

Va da se' che una comunicazione tra servizi e organi giudiziari su dove si va a collocare il processo valutativo e' auspicabile, onde poter definire i tempi congrui con il contesto operativo in cui viene calata la richiesta e con le caratteristiche della situazione posta in esame.

## **Raccomandazioni**

La relazione all'Autorità Giudiziaria, frutto del lavoro integrato dell'*equipe* multidisciplinare:

- deve fornire una chiara valutazione dei bisogni evolutivi del figlio e una chiara descrizione dello stile di funzionamento familiare, il suo impatto sul figlio, corredata da esempi concreti;
- deve includere l'interazione tra fattori positivi e negativi nell'ambiente prossimale e distale di vita del figlio, la disponibilità della famiglia al cambiamento, le risorse disponibili per sostenere le funzioni genitoriali e quali risorse la famiglia è disposta ad accogliere per soddisfare le esigenze del figlio.

# Considerazioni del Quaderno Regionale n. 3 in materia giuridica:

2) I provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria come "marca" di contesto dell'intervento

Nella maggioranza dei casi, la valutazione delle capacità genitoriali emana da una richiesta/provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Avviene, quindi, all'interno di un contesto privo di consenso (coercitivo) che, da un lato ostacola la costruzione della necessaria fiducia utile a sviluppare la *compliance* verso l'intervento e, dall'altro, influenza l'affidabilità e la validità delle informazioni ottenute.

D'altro canto, l'emergenza di una situazione di maltrattamento e abuso rappresenta, spesso, l'unico segnale di aiuto che una famiglia in difficoltà è in grado di esprimere; ed è esperienza frequente nei servizi di tutela minori che il contesto coercitivo, che costringe ad un esame di realtà, sia l'unico all'interno del quale può avviarsi un percorso di cura e di cambiamento, per quanto lo stress che comporta incida sulla capacità stessa della famiglia di esprimere un valido comportamento di Collaborazione.

## **Raccomandazioni**

Di ciò se ne dovrà tenere conto, soprattutto nella fase iniziale della valutazione, in cui rischia di essere fuorviante includere le "fisiologiche" reazioni difensive dei genitori prima ancora di aver chiarito il contesto, le procedure, le finalità e gli obiettivi. La sfida consiste proprio nel tentare di trasformare gli aspetti coercitivi in relazioni di aiuto per il superamento delle attuali difficoltà/deficit nel comune interesse del figlio. È altresì importante mantenere, almeno per un periodo ragionevole, un forte ancoraggio e fiducia sulle possibilità di cambiamento dei genitori, oltre che sulle risorse del bambino/adolescente, e sperimentare approcci che favoriscono la responsabilizzazione rispetto alle difficoltà che impediscono di modificare *pattern* di comportamento disfunzionali o altamente traumatici.



# Considerazioni del Quaderno Regionale n. 3 in materia giuridica:

## 3) L'ascolto del soggetto minore d'età:

Sarebbe riduttivo collegare l'ascolto del minore di età con le previsioni per cui il legislatore recente lo ha riconosciuto nell'ambito del processo civile, presso il Tribunale Ordinario e presso il Tribunale per i Minorenni (ex artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies cc).

Il diritto di ascolto ha radici storiche e normative più complesse; anzitutto l'art. 12 della Convenzione di New York sui Diritti del fanciullo del 1989 (ratificata in Italia nel 1991 con L. 176), la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (ratificata con L. 64/94), la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 in materia di adozione internazionale (ratificata con L. 476/98) e la Convenzione di Strasburgo del 25 febbraio 1996, ratificata dall'Italia con L. 77/2003. Anche la Carta Europea dei diritti fondamentali (cd Carta di Nizza approvata dall'UE il 7 dicembre 2000), all'art. 24 stabilisce che *“il figlio minore che abbia compiuto gli anni 12, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”*.

E opportuno precisare che il quaderno non si affronta l'ascolto del minore di età in ambito giudiziale, compito che compete esclusivamente all'autorità giudiziaria che si avvale di propri consulenti tecnici, bensì di “avere in mente” quel bambino/ragazzo attraverso la sua conoscenza diretta.

Quando l'assistente sociale deve svolgere un'indagine per gli organi giudiziari e infatti necessario che rappresenti e descriva come sta “quel” bambino/adolescente, in quale realtà familiare, sociale e educativa è calato, al di là dell'accertamento dei fatti.

# Considerazioni del Quaderno Regionale n. 3 in materia giuridica:

## 4) La restituzione/segnalazione alle Autorità Giudiziarie, anche penali

Nei casi che prevedono il coinvolgimento dell'A.G., il servizio sociale ha l'obbligo giuridico di restituire l'esito della valutazione, corredato da una proposta progettuale, anche avvalendosi delle risorse specialistiche coinvolte nella fase di valutazione di recuperabilità genitoriale o coinvolgibili nella successiva fase di cura.

Quando la richiesta di valutazione arriva dall'autorità giudiziaria minorile, il mandato è chiaro e vincolante, anche agli occhi della famiglia: tutti sanno che la valutazione verrà utilizzata, insieme ad altro materiale, dai giudici per assumere decisioni in merito alla protezione del figlio. In questi casi il servizio sociale ha l'obbligo giuridico di restituire l'esito della valutazione, corredandolo da una proposta progettuale.

Nella diversa ipotesi invece in cui il mandato sia stato conferito dall'AG penale, o sia all'interno di una segnalazione/denuncia obbligatoria ai sensi degli artt. 331 e ss cpp (in quanto reato perseguibile d'ufficio conosciuto da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico Servizio) il limite di una tale valutazione, in particolare sotto il piano probatorio, devono essere chiari sia per il Servizio Pubblico, essendo in quel caso tenuto al segreto istruttorio. Una tale consapevolezza è ovviamente richiesta anche all'AG, attesa che la segnalazione avviene da parte di un "caregiver" del nucleo segnalato, e magari già all'interno di regolamentazioni in essere dell'AG minorile sul nucleo interessato.

Di qui, la raccomandazione di condividere questo documento in Equipe.